

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CONTENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

la riduzione del tasso ufficiale di sconto è intervenuta alla luce dei dati resi noti dall'Istat circa l'inflazione nel paese per il mese di luglio;

alcuni organi di informazione hanno evidenziato come il dato sia stato reso possibile anche grazie alla pubblicazione del decreto che dispone la diminuzione delle bollette elettriche a partire dal successivo mese di settembre;

stando sempre a notizie di stampa, il Ministro per l'industria si accingerebbe a decidere sull'aumento del corrispettivo per gli allacciamenti alle linee nonché in ordine ad alcune tariffe riservate all'industria —:

sulla base di quali specifici indicatori sia stato rilevato il dato sull'inflazione di luglio 1996;

se sul dato abbia influito il provvedimento riferito alla diminuzione delle « quote prezzo » dell'Enel, in che misura e secondo quali criteri;

se l'aumento degli allacciamenti servirà, in tutto o in parte, a compensare la diminuzione delle « quote » e, comunque, in che misura sarà determinato ed a carico di chi;

quali tariffe riservate all'industria verranno ritoccate. (5-00380)

DETOMAS. — *Al Ministro dell'industria, commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

durante il mese di giugno 1996, il comune di Soraga, in Val di Fassa, provincia di Trento, è venuto a conoscenza che la sede di Trento dell'Enel ha in progetto la costruzione di una vasca di deposito dei limi sul proprio territorio, all'imbocco del bacino artificiale di « Pezzè »;

il comune di Soraga, ente che sarà peraltro chiamato a rilasciare l'eventuale concessione edilizia, non è stato minimamente coinvolto in alcuna delle fasi di elaborazione del progetto ed ha avuto modo di conoscere gli intendimenti dell'Enel soltanto indirettamente, a mezzo del Servizio foreste della provincia autonoma di Trento — ispettorato distrettuale di Cavalese, cui l'Enel si è rivolta per ottenere il necessario « nulla osta » alla realizzazione dell'opera;

l'amministrazione comunale di Soraga si è prontamente attivata per proporre all'Enel soluzioni alternative alla realizzazione del « vascone » di raccolta dei limi, più compatibili con il contesto naturalistico e paesaggistico, in particolare prospettando la possibilità di adottare la soluzione già sperimentata con successo nell'analogo bacino di Sesto Pusteria, con l'allontanamento immediato dei depositi con autocarri dotati di cassone impermeabilizzato ed il successivo svasso annuale;

tale proposta non ha ottenuto ad oggi alcuna risposta da parte dell'Enel;

le opere di contenimento del torrente Avisio, poste a monte del bacino di Soraga, unitamente agli impianti di depurazione delle acque, prossimi ad entrare a regime, determineranno una sensibile diminuzione della quantità di limo e di altro materiale che attualmente confluisce nell'invaso, tanto da far ragionevolmente pensare che il sistema di evacuazione sin qui adottato, mediante la diluizione del limo nelle portate naturali e del loro deflusso in alveo, possa essere sufficiente ad evitare accumuli eccessivi nel bacino;

la vasca progettata dall'Enel, secondo quanto è dato sapere, occuperebbe una

superficie di oltre diecimila metri quadrati, con un impatto ambientale devastante;

accanto alle enormi dimensioni dell'opera, ciò che ha destato vivissima preoccupazione nella popolazione della Val di Fassa è il fatto che, secondo quanto previsto dall'Enel, i materiali estratti dalla vasca di raccolta, circa quindicimila metri cubi, verrebbero stoccati a ridosso dell'abitato di Soraga, in prossimità della strada statale n. 48 delle Dolomiti, per tutto il tempo necessario al loro essiccamento, e solo successivamente asportati. Fatto questo che provocherebbe inevitabili e gravi problemi di ordine igienico-sanitario, legati anche agli odori emanati dal materiale;

l'amministrazione comunale di Soraga — paese che poggia tutta la propria economia sull'attività turistica — aveva in programma di destinare l'area interessata dal progetto dell'Enel a parco fluviale e lacustre, per valorizzare il particolare ecosistema ivi presente, sia sotto l'aspetto botanico che faunistico;

contro tale progetto si sono espressi dapprima il consiglio comunale di Soraga, con deliberazione n. 24 del 26 giugno 1996, e poi, preoccupati per i riflessi negativi che l'opera in questione produrrebbe all'economia turistica locale, la conferenza dei sindaci del comprensorio ladino di Fassa C11, e successivamente, all'unanimità, l'assemblea del comprensorio ladino di Fassa C11, con deliberazione del 17 luglio 1996 —:

quali notizie abbia il ministero sul citato progetto e quali determinazioni abbia assunto in merito;

se non si ritenga opportuno bloccare subito l'ulteriore *iter* del progetto, alla luce della assoluta insussistenza di vantaggi nel rapporto costi-benefici, ed anzi risultando l'opera assai negativa per l'impatto ambientale e per le conseguenze sul turismo. (5-00381)

RODEGHIERO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il consorzio per la tutela del formaggio Asiago, come risulta dal suo statuto con riferimento alla legislazione in materia, è un consorzio volontario per cui le norme statutarie e regolamentari dello stesso non possono che riguardare i propri soci, né l'approvazione del regolamento interno da parte di codesto ministero, essendo detto consorzio sottoposto alla sua vigilanza, può attribuire efficacia vincolante per i non aderenti al detto consorzio di tutela;

il decreto del Ministro delle risorse agricole del 6 giugno 1995 (confermativo di quello del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 1993), che ha approvato il nuovo disciplinare relativo alla produzione del formaggio Asiago d'Allevato e formaggio Asiago pressato, ha fra l'altro previsto che a detto formaggio a denominazione d'origine « Asiago » deve essere apposto, all'atto della sua immissione al consumo, specifico contrassegno, costituente parte integrante del predetto decreto, a garanzia della rispondenza delle specifiche prescrizioni normative (articolo 3);

con decreto sempre del ministro delle risorse agricole, in data 4 agosto 1995 il detto consorzio di tutela per il formaggio Asiago è stato autorizzato in via provvisoria a svolgere funzioni di controllo ausiliarie all'attività dei competenti organi dell'amministrazione sul prodotto a denominazione origine « Asiago », conformemente alle disposizioni vigenti in materia;

con decreto del 3 novembre 1995 del ministro delle risorse agricole, le funzioni di controllo e vigilanza sono state affidate all'ispettorato centrale repressione frodi (articolo 1), che può avvalersi di organismi esterni pubblici e privati;

con riferimento all'articolo 2 del predetto decreto possono espletare funzioni di controllo e vigilanza anche i consorzi di tutela a tale scopo riconosciuti e autorizzati dal ministero delle risorse agricole;

detti consorzi di tutela per svolgere le predette funzioni devono presentare istanza al ministero il quale, accertata la

sussistenza dei requisiti previsti dal predetto decreto del 3 novembre 1995, emanerà i conseguenti decreti che autorizzano i detti consorzi ad esercitare le suddette funzioni di vigilanza e controllo;

con lettera 22 gennaio 1996, il ministero ha comunicato a detto consorzio per la tutela del formaggio Asiago, ferma restando la competenza in materia di controlli e vigilanza sui prodotti a denominazione d'origine prevista dal decreto ministeriale 3 novembre 1995, di approvare il regolamento interno approvato dall'assemblea del consorzio di tutela in data 21 febbraio 1996, in quanto rispondente alle attività attualmente demandate al consorzio stesso;

il consorzio di tutela, quale consorzio volontario, può pretendere soltanto dai propri soci l'osservanza delle sue norme statutarie e regolamentari, ma non può imporre ai non soci le modalità previste dall'articolo 2 del citato regolamento, relative ad una propria marchiatura per il formaggio Asiago d'Allevò non prevista da alcuna norma di legge, che appare anche *contra legem* perché l'unico contrassegno che deve essere apposto al formaggio Asiago prodotto secondo l'apposito disciplinare è quella prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 1996;

il consorzio fra i caseifici dell'altopiano di Asiago, che non aderisce al consorzio volontario di tutela per il formaggio Asiago, ha quindi il legittimo diritto di apporre, in conformità al decreto 6 giugno 1995, il contrassegno indicato dall'articolo 3 di detto decreto al formaggio Asiago d'Allevò e pressato prodotto in conformità al disciplinare di cui al decreto 6 giugno 1995, principio confermato anche dal tribunale di Bassano del Grappa in data 14 settembre 1994 in seguito a procedimento intentato dal consorzio volontario di tutela sulla questione;

nonostante quanto su esposto, dirigenti della regione Veneto presumono che il consorzio fra i caseifici dell'altopiano di Asiago debba ottemperare alla marchiatura

del formaggio Asiago, ritenendola vincolante con riferimento ai decreti ministeriali 6 giugno 1995 e 4 agosto 1995 ed al regolamento consortile, approvato dal Ministero delle risorse agricole con nota 60160 del 22 gennaio 1996, tanto che negano al consorzio fra i caseifici dell'altopiano di Asiago di accedere all'obiettivo comunitario « 5b », per quanto riguarda i fondi disponibili per il miglioramento e valorizzazione della qualità nella filiera zootecnica;

la situazione suddetta crea una situazione di notevole tensione e disagio tra gli operatori agricoli associati al consorzio fra i caseifici dell'altipiano di Asiago, la vera e propria zona storica della produzione dello stesso formaggio Asiago —:

se, con riferimento all'articolo 2 del decreto ministeriale del 3 novembre 1995, sia tutt'ora valido il precedente decreto del 4 agosto 1995 o se detto consorzio di tutela debba presentare una nuova istanza ai fini di essere autorizzato all'esercizio delle funzioni previste dal n. 2 dell'articolo 2 del predetto decreto 3 novembre 1995;

se, soprattutto, sia legittima la pretesa del consorzio di tutela di assoggettare il consorzio fra i caseifici dell'altipiano di Asiago all'osservanza del regolamento del consorzio di tutela con riferimento all'articolo 2 dello stesso, relativo al controllo e alla marchiatura del formaggio Asiago, per il fatto che detto regolamento è stato approvato dal ministero come dalla citata lettera 22 gennaio 1996. (5-00382)

CALZAVARA. — *Ai Ministri delle finanze e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il comandante della compagnia Guardia di finanza di Marghera — capitano pilota Alfredo Cristofori — ha sanzionato il finanziere Risalvato Giovanni con giorni sette di con-

segna; la sanzione è stata inflitta perché il finanziere, risultato libero dal servizio, è stato contravvenzionato da una pattuglia della Polizia di Stato per eccesso di velocità, riportando inoltre la sanzione accessoria della sospensione della patente;

in sede di giustificazioni il finanziere risulta abbia ben rappresentato al suo superiore che la vicenda che lo riguarda esulava dal sindacato di merito da parte del capitano Cristofori, essendo tale vi-

cenda relativa alla vita privata e comunque non in grado di recare alcun pregiudizio al prestigio del Corpo —:

se tale comportamento vessatorio del capitano Cristofori sia stato in qualche modo censurato dai suoi superiori e, in caso contrario, quale tipo di provvedimenti saranno adottati in tal senso;

se si ritenga opportuno emanare disposizioni univoche volte ad impedire il ripetersi di analoghe situazioni. (5-00383)